

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 6128

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ALAGNA, SAVINO, SPINA, REINA, SALADINO, BARBALACE,  
AMODEO, SINATRA, VAIRO, NICOTRA, NUCCI MAURO**

*Presentata il 27 novembre 1991*

### Nuove norme sul reclutamento del personale della scuola

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il progetto di legge che si propone ha lo scopo di riportare la cadenza temporale secondo la quale viene effettuato il reclutamento del personale della scuola ad un rapporto più funzionale con il ricorrente sviluppo dei fabbisogni reali.

In pratica, tali fabbisogni sono strettamente collegati al processo evolutivo demografico ed ai conseguenti andamenti della popolazione scolastica.

A tal uopo è appena il caso di ricordare che la flessione delle leve che si avviano alla scuola sta causando effetti negativi evidenti, soprattutto nella scuola elementare e nella scuola media.

In tale contesto va emergendo inoltre la necessità obiettiva di un'organizzazione complessivamente più razionale ed omogenea del servizio scolastico e della sua presenza nel territorio.

Si tratta in definitiva di un'esigenza che il legislatore ha già assunto come propria, quando ha provveduto a convertire con la legge 6 ottobre 1988, n. 426, il decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, il cui articolo 2 prevede un piano di razionalizzazione della rete scolastica; piano che deve tener conto, per ciascuna provincia, del numero degli alunni frequentanti i vari ordini e gradi di scuola, delle sue prevedibili variazioni in relazione all'evoluzione demografica in atto, nonché delle specifiche esigenze socio-economiche.

Del resto, uno degli strumenti per conferire dimensione di produttività e di economicità alla scuola è quello di programmare organicamente, confrontando la consistenza numerica degli insegnanti in servizio con i fabbisogni, l'utilizzazione del personale.

Questo, pertanto, esige che il reclutamento sia diradato nel tempo, in modo che la programmazione possa riferirsi ad un arco temporale proporzionato ai ritmi dei processi evolutivi in atto.

Queste sono, quindi, le ragioni opportune che suggeriscono una modifica delle norme che il decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, detta in materia di reclutamento

del personale della scuola, portando da tre a quattro anni, l'intervallo di tempo secondo cui sono da indire i concorsi.

Conseguentemente la proposta di legge prolunga di un anno la validità dei concorsi già indetti. Non va, infine, sottovalutato che la presente proposta di legge conduce inoltre a realizzare economie di spesa in quanto dirada nel tempo gli oneri connessi con l'organizzazione dei concorsi.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. I concorsi per titoli ed esami ed i concorsi per soli titoli per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte sono indetti con frequenza quadriennale anche quando non vi sia disponibilità di posti o cattedra. Qualora le graduatorie siano esaurite prima della scadenza del quadriennio, i concorsi sono indetti a prescindere dalla frequenza quadriennale.

2. Le graduatorie permanenti relative ai concorsi per soli titoli sono soggette ad aggiornamento quadriennale.

3. La determinazione dei posti è effettuata in relazione al numero dei posti disponibili e vacanti che sia accertato per ciascuno dei quattro anni scolastici per i quali il concorso è indetto.

4. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami indetti per la scuola elementare e secondaria, per i licei artistici e per gli istituti d'arte alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono validità anche per l'anno scolastico 1992-1993; quelli indetti, alla medesima data, per la scuola materna mantengono validità anche per l'anno scolastico 1993-1994.

5. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, in materia di reclutamento del personale della scuola.